

# La Federazione

informazione quotidiana sull'attività regionale

12/03/20

## CORONAVIRUS

### La Ministra De Micheli firma la proroga di validità di CQC, patentino ADR e permessi guida

Accogliendo le sollecitazioni di Confartigianato Trasporti e delle altre organizzazioni più rappresentative del settore, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato due decreti per assicurare i servizi di trasporto di persone e merci, in ottemperanza con le norme per il contenimento e la gestione Coronavirus applicate sull'intero territorio nazionale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, infatti, ed ai conseguenti provvedimenti urgenti che hanno disposto la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, sono stati sospesi pure i corsi di formazione professionale, tra cui quelli per il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida. Con i due provvedimenti la Ministra De Micheli ha disposto le proroghe della validità delle carte di qualificazione conducente, dei certificati di formazione professionale per trasporto merci pericolose e del permesso provvisorio di guida.

In particolare, la prima disposizione riguarda le carte di qualificazione del conducente (CQC) e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, con scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020. Entrambi sono prorogati, per il trasporto sull'intero territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.



Nel secondo provvedimento si prevede, invece, che il permesso provvisorio di guida – rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 59 – possa essere prorogato fino alla data del 30 giugno 2020, senza oneri per l'utente, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi.

La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesta al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all'esito finale delle procedure di rinnovo.